



**ALLEGATO D**

**LEGGI REGIONALI N.31/1984 e N.25/1993:  
DIRETTIVE APPLICATIVE  
a norma dell'art.13 lett. b) della L.R. n.31/84**

Le presenti direttive hanno come scopo quello di regolare i comportamenti degli Enti Locali nella gestione delle risorse finanziarie trasferite a norma della L.R. 25/93 sul fondo indistinto per le spese correnti per il diritto allo studio. La norma di riferimento è sempre la L.R. 31/1984.

Le presenti direttive non riguardano tutti gli interventi previsti dalla legge regionale sul diritto allo studio, ma solo alcuni sui quali sembra necessario impartire norme univoche di comportamento, specie alla luce delle ricorrenti richieste di chiarimenti da parte dei Comuni e considerando anche alcuni indirizzi seguiti nelle delibere degli stessi Enti.

Si precisa che, per quanto concerne gli interventi sulle materie rimaste alla competenza dell'Amministrazione regionale a norma dell'art. 10 della L.R. 25/1993, la quota di spesa di competenza del Comune non potrà gravare sui fondi trasferiti ai sensi della medesima legge 25/93.

Questi interventi possono essere programmati nel rispetto dei criteri e modalità applicativi contenuti nell'ALLEGATO A della presente deliberazione della Giunta Regionale e cioè sulla base di progetti-obiettivi per i quali richiedere il finanziamento regionale. Ciò vale, ad esempio, anche per l'attivazione del tempo pieno, del tempo prolungato e delle attività integrative nella scuola dell'obbligo.

Nessuna spesa che non attenga alle specifiche competenze riconosciute ai Comuni dalla citata L.R. 25/1993, riconducibili alle tipologie di interventi previste dalla L.R. 31/1984, con esclusione di quelle indicate come sopra ricordato, all'art. 10 della stessa L.R. 25/1993 e successive modificazioni, può essere sostenuta sul fondo indistinto per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport: ad esempio non si può finanziare l'acquisto di arredi, non si possono finanziare opere edilizie anche solo di tipo manutentivo o relative ad impiantistica.

Già a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, ai sensi dell'art. 75 della Legge Finanziaria regionale 1995, gli interventi per il diritto allo studio fanno carico sul fondo unico per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport, di cui alla lettera C) del citato art. 75.

A seguito della conversione in Legge del D.L. 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione dell'esame di seconda sessione ed in particolare l'art. 3, comma 1, è prevista l'organizzazione di corsi di recupero e di sostegno per alunni il cui profitto risulti insufficiente in una o più materie. Le Amministrazioni Comunali devono assicurare i servizi necessari per favorire la frequenza a detti corsi utilizzando le risorse finanziarie loro trasferite ai sensi della L.R. 25/93 e successive modificazioni.



## **SCUOLE MATERNE**

Gli interventi previsti dall'art. 2 della L.R. 31/84 sono finalizzati ad incentivare la frequenza della scuola materna mediante i servizi di trasporto e di mensa, l'acquisto di materiale didattico, ludico e delle varie attrezzature, nonché attraverso ogni ulteriore iniziativa, anche di tipo sperimentale, che, a tal fine, viene ritenuta utile.

In particolare, attraverso tale norma il legislatore regionale ha inteso assicurare parità di trattamento a tutti gli utenti, sancendo l'obbligo per i Comuni o i Consorzi dei Comuni di stipulare apposite convenzioni con le scuole private che ne facciano richiesta, al fine di garantire nelle medesime l'attuazione dei servizi sopra menzionati e di cui al primo comma dell'art. 2 della L.R. n.31/84.

Al fine di dare risposta ai quesiti che al riguardo vengono formulati da vari Comuni, si chiarisce che l'entrata in vigore della L.R. 25/93 non comporta il venir meno dell'obbligo per le Amministrazioni Comunali circa il rispetto delle convenzioni in precedenza stipulate con le scuole materne private; tali convenzioni potranno essere eventualmente riviste sulla base delle mutate esigenze ( classi con orario normale e ridotto, alunni frequentanti, portatori di handicap ) ma, purtuttavia, permane il diritto da parte delle scuole materne di beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 2 della L.R. n.31/84.

Per le scuole materne non statali di nuova istituzione o che, per la prima volta, facciano richiesta di convenzioni in ordine all'erogazione delle provvidenze e servizi previsti dall'art. 2 della L.R. 31/84, i Comuni sono tenuti ad accogliere tali istanze utilizzando al riguardo lo schema di convenzione a suo tempo proposto dall'Amministrazione Regionale oppure adottando schemi diversi, se ritenuti più funzionali alle nuove e particolari esigenze.

Tutto ciò fermo restando però il rispetto da parte delle scuole materne non statali dei seguenti adempimenti e principi di carattere generale che dovranno essere espressamente richiamati in convenzione:

- Autorizzazione al funzionamento da parte della competente Autorità scolastica;
- Autonomia educativa ed organizzativa disciplinata da statuto;
- Gestione partecipata di genitori e insegnanti in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 416/74 e successive modificazioni;
- Ammissione, compatibilmente alle concrete possibilità di erogazione del servizio scolastico, di tutti i bambini residenti nel Comune, che ne facciano richiesta;
- Adeguamento della retribuzione del personale in conformità ai limiti tabellari previsti dai CCNL;
- Qualificazione e aggiornamento ricorrente attraverso periodici corsi di aggiornamento;
- Adeguamento del rapporto numerico insegnanti/alunni a quello previsto dagli standard pedagogici;
- Svolgimento dell'attività formativa in conformità con i programmi ministeriali.



**SCUOLA DELL'OBBLIGO**  
**(FINO ALLA SC.MEDIA INFERIORE).**

**A) SERVIZI FINALIZZATI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA**

**MENSA**

Il servizio di mensa si inquadra tra gli strumenti volti ad agevolare la frequenza scolastica, contrastando il grave fenomeno della dispersione scolastica. Nella scuola dell'obbligo è finalizzato esclusivamente a favorire l'attuazione del tempo lungo, tempo pieno, tempo prolungato nonché di moduli e attività extra scolastiche; tali servizi sono rivolti a consentire la presenza continuata degli alunni oltre l'orario curricolare, con ripresa pomeridiana delle attività. Le spese ammissibili sono quelle generali e quelle per la sola integrazione delle attrezzature d'uso, con esclusione degli acquisti ex-novo ovvero dell'acquisto di arredi. Non è ammessa l'effettuazione di servizi sostitutivi della mensa, al contrario di quanto dalla legge reso possibile per la scuola secondaria superiore.

**SERVIZI DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA  
E DELL'OBBLIGO.**

Il servizio di trasporto è finalizzato anch'esso ad agevolare la frequenza scolastica, contribuendo ad attenuare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, tale servizio è rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a non meno di 2 Km. dalla scuola di appartenenza.

Peraltro, le Amministrazioni comunali, al fine della più ampia garanzia del diritto allo studio nonché per prevenire pericoli per l'incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su strade non asfaltate e prive di marciapiedi o scarsamente abitate, possono altresì stabilire di estendere il servizio anche agli alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 Km. dalle scuole.

Circa le disposizioni generali in materia di trasporto scolastico, si intende richiamato il decreto del Ministro dei Trasporti del 31 gennaio 1997 ( G.U n.48 Serie generale del 27.2.1997). In particolare, il servizio di trasporto può essere assicurato attraverso tre tipologie di intervento, come di seguito specificato alle lettere a), b) e c).

**a) – Gestione diretta del servizio da parte dei Comuni ovvero affidamento in appalto.**

E' in facoltà dei Comuni, sia singolarmente, che attraverso forme di consorzio o comunque di associazione tra Comuni medesimi, provvedere direttamente alla gestione del servizio, attraverso l'utilizzazione e gestione di propri scuolabus, ovvero mediante il ricorso all'affidamento a soggetti terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, a mezzo delle procedure previste dalla vigente normativa.

Le spese per i servizi gestiti in forma diretta comprendono gli oneri di carattere generale, quali l'acquisto del carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, le tasse di immatricolazione, di circolazione e revisione degli stessi, l'affitto di autorimesse, le polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla R.C.V.T. e verso i trasportati nonché per furti e incendi, la retribuzione dei conducenti purchè non facenti parte della pianta organica dell'Ente.

Nel caso invece di servizi di trasporto affidati a terzi, le spese gestionali si riferiscono agli oneri stabiliti nei relativi contratti d'appalto.



b) – Rimborso spese di viaggio agli alunni pendolari .

Ove funzionano autolinee pubbliche i cui percorsi e orari siano del tutto compatibili con le esigenze scolastiche e di sicurezza degli alunni, i Comuni potranno ricorrere al rimborso delle spese di viaggio dagli stessi sostenute e documentate. Data la giovanissima età degli utenti, non appare superfluo sottolineare l'opportunità di ricorrere a tale servizio solo per gli alunni delle classi terminali delle scuole medie e ovviamente a condizioni che ciò avvenga con il pieno consenso da parte dei genitori.

In assenza di autotrasporti pubblici o di apposito servizio organizzato dal Comune o nei casi in cui tale servizio, per la tipologia e i tempi di percorrenza, non possa essere fruito da alunni le cui abitazioni siano ubicate in località particolarmente disagiate e/o decentrate rispetto agli itinerari previsti dagli scuolabus per la maggioranza degli alunni pendolari, è ammissibile ricorrere al rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari.

Tale rimborso, da riconoscere nella misura massima del 20% del costo della benzina super, dovrà naturalmente essere commisurato alla percorrenza, considerando il tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo, e all'effettivo numero dei giorni di lezioni frequentate dagli alunni a cui è destinata l'erogazione.

c) – Acquisto di scuolabus.

I Comuni, i Consorzi e le Associazioni di Comuni possono istituire i servizi di trasporto degli alunni mediante l'acquisto di scuolabus e, naturalmente, possono periodicamente procedere alla sostituzione degli automezzi in dotazione le cui condizioni di vetustà siano tali da sconsigliarne l'uso ulteriore sotto il profilo della economicità o che, per la loro capienza, risultino non più rispondenti alle esigenze generali del servizio.

Naturalmente la tipologia e la capienza degli scuolabus da acquistare dovranno essere commisurate alle effettive esigenze del servizio, in relazione alle caratteristiche delle strade da percorrere e, soprattutto, sulla base del numero massimo di alunni da trasportare in ciascun viaggio al momento, ma tenendo, altresì, conto delle possibili variazioni in più del numero degli alunni che possono intervenire negli anni successivi.

**CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.**

Occorre tenere presente che il servizio in questione è da intendere "a domanda individuale" ; pertanto, i Comuni, i Consorzi e le Associazioni degli stessi, nel rispetto delle norme generali in materia di finanza locale e in base all'art.11 della L.R. n.31/1984, determinano, fatti salvi i casi di esonero previsti dall'art.10, secondo comma, della stessa legge regionale, le fasce di reddito cui rapportare le contribuzioni degli utenti. Ai fini della legittimità dei relativi atti deliberativi, i Comuni dovranno fare riferimento ai propri organi di controllo.

Nei casi in cui si verificano le soppressioni di classi o di scuole, il servizio di trasporto dovrà essere garantito gratuitamente.



## **SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

### **TRASPORTI**

**Sono possibili le seguenti tipologie di intervento:**

a) – spese dei Comuni per rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari.

Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti e va attribuito con procedura concorsuale sulla base di un apposito regolamento approvato a norma della legge n.142 del 1990. Spetta agli studenti iscritti, e frequentanti, ad Istituti di Istruzione secondaria superiore ed artistica e ai Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici. Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo di quella prescelta dall'alunno. Esempio: se esistono due istituti professionali alberghieri uno a trenta e l'altro a ottanta chilometri, l'alunno potrà scegliere quello che preferisce, quindi anche quello più lontano, ma il rimborso sarà commisurato alla percorrenza necessaria per raggiungere il più vicino.

Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza (vedi più avanti per gli interventi sub b) di quello pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.

I Comuni, nella attribuzione delle somme a ciascun alunno, si atterrano rigidamente a quanto disposto dalla L.R.31/84 in materia di contribuzione degli alunni, determinazione delle fasce di reddito, gratuità del servizio in particolari casi (art.10,11,12). Tali cogenti indicazioni della norma tendono ad assicurare il massimo livello di redditività dell'intervento, in quanto solo la determinazione di criteri equamente selettivi in base al reddito assicurerà in materia il raggiungimento dell'obiettivo di rispondere alle legittime aspettative degli studenti effettivamente in possesso del requisito delle disagiate condizioni economiche. Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio regionale.

b) – Gestione diretta del servizio da parte dei Comuni ovvero affidamento in appalto.

I Comuni, i Consorzi e le Associazioni di Comuni possono attivare servizi di trasporto in forma diretta, sia con mezzi propri, sia mediante il ricorso ad affidamento a terzi del servizio, quando si verifichi la condizione, espressamente prevista dalla L.R. 31/84, di mancanza o carenza di mezzi pubblici.

Mentre appare chiara la condizione di mancanza del mezzo pubblico, occorre però precisare che la stessa non autorizza l'istituzione del servizio sostitutivo se l'Amministrazione Comunale non ha anche attivato tutti i possibili contatti con i vettori pubblici operanti nella zona interessata e con l'Assessorato Regionale dei Trasporti per ottenere l'eventuale istituzione di nuova linea. La carenza assoluta è ormai da ritenersi una situazione limite, anche in considerazione della documentata disponibilità delle aziende che gestiscono i vettori pubblici ad adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza scolastica.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

La condizione di carenza del mezzo pubblico appare di più complessa definizione, potendosi essa verificare sia per insufficiente numero o capacità di mezzi operanti sulle tratte interessate, che per eventuali orari dei servizi, pur esistenti, che comporterebbero però, se non modificati dal vettore pubblico, gravi e documentati ritardi degli alunni rispetto all'orario scolastico o una eccessiva permanenza degli stessi alunni, quasi tutti di minore età, senza custodia, furori della scuola prima dell'inizio o a conclusione delle lezioni. Ciò, è chiaro, comporterebbe rischi evidenti anche per il rendimento scolastico, ma anche in rapporto alla diffusione del consumo di droga o di altre forme di devianza e comunque un eccessivo sradicamento dello studente dal proprio ambiente familiare e sociale.

Anche nel caso di carenza, l'istituzione del servizio apposito da parte del Comune potrà avvenire solo dopo la consultazione dei vettori pubblici operanti in zona e dell'Assessorato Regionale dei Trasporti chiedendone l'istituzione. Servizi urbani potranno essere istituiti solo per raggiungere scuole lontane dai centri abitati o per collegare periferie non servite in alcun modo dal mezzo pubblico e dopo constatata la impossibilità delle Aziende ad istituire il servizio.

### **MENSE**

L'intervento si riferisce all'organizzazione di mense o di servizi sostitutivi a favore degli studenti pendolari.

Gli studenti dovranno assicurare una propria contribuzione da stabilire sulla base delle fasce di reddito e che di norma sarà almeno pari a quella prevista per i servizi a domanda individuale. E' consentita la gratuità solo nel caso esplicitamente previsto nell'art.12 della L.R. 31/84.

### **INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE D ED H DELL'ART.7.**

Tale intervento interessa la totalità dei Comuni.

Per quanto riguarda gli assegni di studio occorre ricordare che essi devono essere attribuiti da parte dei Comuni per concorso tra gli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; l'apposito regolamento sarà preventivamente approvato con le procedure previste dalla L.142/1990.

Gli assegni di studio sono uno strumento personalizzato e particolarmente selettivo e penetrante per assicurare il diritto allo studio: ciò trova riferimento non solo nella norma regionale (L.R.31/84), ma nei principi costituzionali sul diritto allo studio, che nel tendere ad assicurare a tutti il pieno "diritto" di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, si pongono come strumenti di discriminazione positiva nei riguardi degli alunni capaci e meritevoli ma privi di mezzi. All'art.1 lett. c, viene stabilito che tra le finalità della norma vi è quello di "favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate situazioni economiche". Non sarà il merito ad avere preminenza nella valutazione : ciò darebbe all'assegno il valore di premio che esso non ha, o che comunque non ha in via principale, essendo esso finalizzato ad assicurare un sostegno particolarmente mirato ( quindi diverso e più personalizzato riguardo ai pur numerosi altri interventi previsti dalla citata L.R.31/84) verso gli alunni in disagiate condizioni economiche e, ovviamente, capaci e meritevoli.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

L'Assessorato non ritiene di fissare parametri di reddito, essendo, questo, compito dei Comuni, ma ciò non toglie che considerare prioritario il merito per attribuire l'assegno di studio potrebbe, paradossalmente, ad esempio, comportare che lo stesso venga attribuito ad un alunno promosso con la media di 10 ma la cui famiglia è titolare di un reddito altissimo e non, o comunque in misura inferiore, ad alunno promosso con la media del 9, ma in condizioni di particolare disagio economico se non di indigenza. E' ovvio che il ragazzo titolare del reddito alto non avrebbe diritto ad essere ammesso al concorso, perché sarebbe, in tal caso, assente il requisito delle <disagiate condizioni economiche> (L.R. 31/84, art.1, lett. c, e art.12) che è da considerarsi vincolante per l'accesso al beneficio. Il Comune dovrà pertanto fissare, autonomamente, una soglia di reddito che definisca l'esistenza delle condizioni economiche disagiate, tenendo ovviamente ben presenti le particolari condizioni della popolazione amministrata: al di sopra di quella soglia si ritiene non possa essere consentita la partecipazione al concorso per l'attribuzione degli assegni di studio, qualunque sia il merito.

Riguardo alle condizioni di merito, si conferma che queste vanno accertate sulla base dei risultati scolastici dell'anno precedente. Pertanto, gli alunni della prima classe superiore potranno beneficiare dell'intervento in base al reddito familiare e ai risultati conseguiti nella classe terza della scuola media inferiore e così fino alla quinta classe, per la quale il merito dovrà riferirsi alla quarta classe. Una volta conseguita la maturità, cessa quindi il diritto al beneficio.

da produrre all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione.  
entro il 28 febbraio di ogni anno,  
a corredo della domanda di inclusione nel programma degli interventi  
ai sensi dell'art. 13, lett. h, della L.R. 31/84

SCHEDA N°1

L.R. 25.6.1984, n.31 - Art.13, lett. h  
SCHEDA DATI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER  
ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE  
IN FAVORE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO  
ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Istituto Prof.le di Stato \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
☎ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - Fax. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

C/C Postale n. \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_  
C/C Bancario n. \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_  
c/o \_\_\_\_\_

Dati relativi alle sedi scolastiche e al numero delle classi  
Situazione al 31 GENNAIO \_\_\_\_\_

SEDE CENTRALE	CLASSI

SCUOLA COORDINATA O AGGREGATA	CLASSI
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	

TOTALE CLASSI	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE





da produrre all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione  
entro il 28 febbraio di ogni anno.  
 a corredo della domanda di inclusione nel programma degli interventi  
 ai sensi dell'art. 13, lett. g, della L.R. 31/84

**SCHEDA N°3**

L.R. 25.6.1984, n.31 - Art.13, lett. g  
**SCHEDA DATI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER  
 ASSEGNAZIONE DI POSTI GRATUITI E SEMIGRATUITI  
 NEI CONVITTI ANNESSI**  
 ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Istituto Prof.le di Stato \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 ☎. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - Fax. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

C/C Postale n. \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_  
 C/C Bancario n. \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_  
 c/o \_\_\_\_\_

Dati relativi ai posti gratuiti e semigratuiti per convittore e semiconvittore nel convitto annesso  
 Rilevamento dati al 31 GEN \_\_\_\_\_

ANNO SCOLASTICO ____ / ____		ALUNNI FREQUENTANTI			DETERMINAZIONE della PRESENZA MEDIA GIORNALIERA dei SEMICONVITTORI		
classe	numero classi	(1) convittori ammessi	(2) semiconvittori ammessi	(1 + 2) totale alunni ammessi	totale pasti ai semiconvittori  (A)	totale giorni di lezione in cui sono stati forniti i pasti ai semiconvittori  (B)	(3) media giornaliera semiconvittori  (A : B)
1°							
2°							
3°							
4°							
5°							
Totale		(1)					(3)

Riepilogo dati numerici  
 (colonna 1) Convittori n° \_\_\_\_\_  
 (colonna 3) Media giornaliera Semiconvittori n° \_\_\_\_\_

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE